



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Servizio controllo di legittimità

Spett.le Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale Veneto  
Via Fonte Marghera, 191  
30124 Venezia  
[drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)

### RILIEVO FORMALE

**Tipologia:** Rilievo CVEN - controllo preventivo di legittimità

**Rif. Protocollo Corte dei conti:** n. 4144 del 14/08/2020

**Estremi decreto oggetto di rilievo:** decreto di incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. conferito alla dott.ssa Maria Mapelli.

### OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In data 14 agosto 2020 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente atto:

**“decreto di incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. conferito alla dott.ssa Maria Mapelli.”.**



CORTE DEI CONTI

A seguito di esame dell'atto si rileva quanto segue.

Il decreto conferisce alla dott.ssa Maria Mapelli, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l'incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, a decorrere dal 1.9.2020.

Si rileva al riguardo che:

1. non è stata fornita evidenza della previa effettuazione di una verifica circa la rinvenibilità di adeguate competenze all'interno dell'Amministrazione, in conformità a quanto affermato dalla Corte dei conti- Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, secondo cui *“l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art. 19, comma 11, del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione [...] la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta”* (in terminis, si veda anche Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. n. 102/2018). Si richiama altresì quanto affermato nella già menzionata deliberazione n. 36/2014 della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, secondo la quale *“vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum”*.

Si chiede pertanto di fornire chiarimenti in merito;

2. la Commissione nominata per la selezione dei candidati ha proceduto all'individuazione dei punteggi da assegnare in relazione ai criteri richiamati nell'Avviso prot. n. 1066 del 3.6.2020 solo successivamente alla presa visione dell'elenco contenente i nominativi dei candidati stessi (cfr. Verbale n. 1 del 30.6.2020), il che pare porsi in contrasto con i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione nella scelta del candidato più idoneo (in terminis, si veda anche Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. n. 102/2018).

Si chiede di controdedurre anche relativamente a questo aspetto;



3. all'art. 1 del decreto in esame viene conferito l'incarico "ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.", ovvero sulla base di due disposizioni distinte i cui presupposti applicati sono diversi.  
Si chiede, pertanto di fornire chiarimenti in merito;
4. l'art. 4, comma 3, del decreto in esame prevede che "*La data di decorrenza del presente incarico corrisponde all'1 settembre 2020 e la data di scadenza inizialmente stabilita entro il 31.12.2020 dal suddetto art. 2, comma 4 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, è prorogata dell'art. 230-bis, comma 2, della Legge 17 luglio 2020, n. 37, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicata sulla G. U. Serie Generale n. 180 del 18.07.2020) al 31 dicembre 2021*". Poiché l'Avviso del 3.6.2020 fa riferimento alla "durata indicata dall'art. 2" del D.L. 126/2019 convertito con legge 159/2019 (ovvero il 31.12.2020), si chiede di fornire chiarimenti in merito;
5. si chiede, altresì, di fornire ogni utile informazione circa eventuali contenziosi in corso. Nel caso ve ne siano, si chiede di conoscerne lo stato ed i motivi di doglianza.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, i chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire a questa Corte entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: [veneto.legittimita@corteconticert.it](mailto:veneto.legittimita@corteconticert.it).

Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell'atto alla Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto "allo stato degli atti".

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro dell'atto stesso.

Si rammenta **l'obbligo di pubblicazione** del presente rilievo nella sezione Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Corte dei conti) del MIUR, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

*Dott.ssa Elena Brandolini*

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

*Dott. Fedor Melatti*



